

Avv. DINO ZAPPALÀ  
Via Manzoni, 88/B - 95014 GIARRE (CT)  
avv.dinozappala@pec.ordineavvocaticatan



08 GIU. 2017

13318

COPIA

Tribunale di Messina

NOTIFICA

1° sez. civile

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 25 del mese OTTOBRE dell'anno 2016 all'udienza

4° Sett

tenuta dal dott. Onofrio Natoli, G.O., viene chiamata la causa civile iscritta al

Contenzioso

n. 9000831/2012 R.G.

E' comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIO PAOLO PARDO per delega dell'avv. FRANCESCO LAZZARINO procuratore del COMUNE DI GIARRE NAKOS, il quale insiste in tutto quanto dedotto ed eccezato in tutti gli atti e verbali di causa contestando quanto dedotto ed avverso, precisa le conclusioni e chiede che la causa venga posta in decisione.

05-07-17	Il Rapporto	UTIC
Istruzione del presente procedimento		
L. RESPONSABILI DELL'UTIC, ai sensi degli art. 6 della L. n. 30-02-91, n. 10 a seconda e		

Avv. Zappala per la attrice, ottenuto l'autorizzazione del G.lli di utic. con verbale in copia dell'istruttoria, si riferisce alle conclusioni presentate in detto verbale, ha intendere si trasmette e in chiede l'integrato e espletamento con vittoria di difesa e distruzione a favore del difensore

VERBALE DI PRECISAZIONE Report. n. 3699/2016 del 25/10/2016  
n. 90000831/2012 R.G.

All'udienza del 25 ottobre 2016 è presente per le attrici il loro procuratore avv. Leonardo Dino Zappalà che precisa le proprie conclusioni insistendo in tutte le domande e deduzioni trascritte nell'atto di citazione e nei verbali di causa. Per gli effetti chiede:

- 1.- ritenere e dichiarare che dev'essere imputata al Comune di Giardini Naxos la responsabilità esclusiva di aver procurati i danni all'immobile delle attrici, avendo causato il crollo del muro di recinzione del terreno al tempo di proprietà della sig.ra Galiano Maria, a causa dell'accumulo di acqua piovana nel cortile antistante il Palanaxos, la quale acqua piovana, non avendo una adeguata via di smaltimento, si è riversata sul muro di confine abbattendo sia quello costruito dal lato dell'edificio pubblico, che quello adiacente costruito in precedenza sul confine con la proprietà contigua, allorquando venne costruita la villetta di proprietà Galiano.
- 2.- ritenere e dichiarare che il Comune di Giardini Naxos costruendo l'edificio pubblico di sua proprietà, denominato "Palanaxos" non ha previsto di corredarlo di sistemi adeguati di smaltimento delle acque piovane, avendo realizzato soltanto sul cortile antistante un pozzetto chiuso da una grata in ferro dove convogliano tutte le acque piovane provenienti sia dagli scarichi del tetto (pluviali) e dai tetti in lamiera innalzati sul cortile latistante e sia in parte dalla contigua strada comunale (via Apollo Arcageta), senza aver realizzato un adeguato sistema di convogliamento e scarico delle acque che si accumulano nel cortile antistante l'edificio, consentendo alle stesse di confluire nella condotta comunale.
- 3.- condannare il convenuto a realizzare detto idoneo sistema di smaltimento dell'acqua piovana mediante la costruzione di un collettore di raccolta che le convogli nella condotta comunale affinché defluiscono liberamente nel mare, come previsto dal c.t.u. nella sua relazione tecnica.
- 4.- ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune per aver causato il crollo del muro di contenimento del terrapieno circostante l'edificio di sua proprietà, senza adeguate fondazioni, che causò il crollo del muro di confine costruito dall'attrice in calcestruzzo a recinzione del terreno di sua proprietà; crollo che causò il riversarsi dell'abbondante massa di acqua accumulatasi nel cortile, la quale senza altra adeguata via di sfogo, si riversò nell'immobile delle attrici, invadendo il terreno, il piano terra della palazzina e trovando la via di fuga attraverso il cancello di accesso alla casa.
- 5.- condannare il Comune di Giardini Naxos a: a) rimuovere dal terreno delle attrici dai detriti e dai tratti di muro crollati e dal canale di irrigazione distrutto dal crollo del muro, che si trovano ancora sul terreno; b) rimuovere quelle sezioni del muro gravemente lesionate, che se pur non crollate risultarono fortemente lesionate e fortemente inclinate, inidonee ad essere sfruttate come muro di contenimento del terrapieno; c) condannare il conve-



nuto Comune a costruire il muro di contenimento del cortile circostante il Palanaxos con adeguate fondazioni, tali da sopportare la pressione del terrapieno, costruendo dalla parte del terreno delle attrici altro muro di recinzione, della forma di quello abbattuto, alto circa ml. 1,50 e sormontato da rete metallica, uguale a quello abbattuto; nonché del preesistente canale di irrigazione che esisteva alla base del muro, oltre che a rimuovere la condotta in pvc che tuttora si trova abbandonata nel terreno.

6.- condannare il convenuto a risarcire tutti i danni causati alle attrici dal crollo del muro verificatosi nell'autunno (settembre - ottobre) del 2007, risultanti dalla consulenza tecnica e nel supplemento disposto dopo il richiamo del c.t.u., riportati nelle due relazioni e quantificati nelle stesse ed in conclusionale, ricalcolandone gli importi dei lavori (ove gli stessi non venissero eseguiti dal Comune) in base al vigente prezziario dei lavori per opere pubbliche, pubblicato dall'Assessorato Regionale ai LL. PP.; condannare il convenuto a pagare le somme per i danneggiamenti alle cose, come da calcolo in consulenza, disponendo la rivalutazione e gli interessi di legge dall'evento al soddisfo.

7.- condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese liquidate al consulente che esegui l'accertamento preventivo, anticipate dalle attrici; condannare il convenuto al pagamento delle spese di causa, risultanti dalla nota spese prodotta, disponendo la distrazione a favore del difensore che dichiara di non averle percepite, comprese le spese determinate forfettariamente e gli accessori di legge.

Seferiti copio di cortesia delle conclusioni  
concludere, trasmesso fuvio telematico il  
23/09/2016 (codice [JQ94]) firmata il 26/09;  
nonché le note sulle spese -  
chiedi la decisione -

IL GOT

RESOR NA DE DECISION IN CAMERA →  
CONSIGLIO.

IL GOT



RIBBONATE DI

SENT. N° 2745/16  
RG n° 90000831/12



**TRIBUNALE DI MESSINA - sezione I Civile**

**PROCESSO VERBALE D'UDEINZA**

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di ottobre, avanti all'Avv. Onofrio Natoli, G.O.T. Giudice Monocratico Onorario, chiamata la causa iscritta al n. 831 del Registro Generale Contenzioso 2012 (ex Sez. Staccata di Taormina), e vertente

TRA

GALIANO MARIA, nata a Giardini il 19.6.1940 e residente in Giarre in Vico n. 106, C.F. GLN MRA 40H59E014D, e GRASSO MARIA BEATRICE, nata a Catania il 23.9.1963, residente in Giarre via della Contea 4, C.F. GRS MBT 63P63C351T, ora elettivamente domiciliate in Messina via Degli Angeli is. 185\B n. 20 (studio Avv. Rosario Pace), rappresentate e difese per procura a margine della citazione introduttiva dagli Avv.ti Dino Zappalà e Roberto Zappalà, attrici,

E

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, con sede in Giardini Naxos P.zza Cacciola, C.F. 00343940839, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Taormina via Rupulio 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco La Face, che lo rappresenta e difende in virtù della delibera di G.M. n. 21 del 4.2.13 e per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto;

avente per **OGGETTO**: Risarcimento danni;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**: all'udienza del 25.10.2016 i procuratori intervenuti in reiterazione precisano le conclusioni

riportandosi a quanto dedotto, prodotto e richiesto ai propri atti e verbali di causa, discutendo oralmente e brevemente la causa.

Terminata la discussione, il GOT, in esito alla camera di consiglio dopo l'espletamento dell'udienza, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in via generale art. 132 n. 4 cpc).

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*IN FATTO ED IN DIRITTO*

Le attrici -nelle rispettive titolarità anche a seguito dell'atto pubblico del 15.6.12 in notar Andrea Grasso- con l'atto di citazione introduttivo notificato il 11.12.12 innanzi al Tribunale di Taormina (in reiterazione di precedente), richiamavano in sostanza quanto proposto dalla Sig.ra Galiano Maria con ricorso per accertamento tecnico preventivo (proc. RG n. 53\08 Tribunale di Taormina - CTU nominato Arch. Francesco La Cava). Ciò in relazione ai danni patiti, e da esse attrici imputati al Comune di Giardini Naxos, nella villetta con circostante giardino in contrada Recanati, via Sileno, Giardini Naxos. Detto compendio è confinante a sud-ovest con l'edificio realizzato dal Comune da oltre 20 anni e denominato "Palanaxos", non ancora riportato in catasto, né risultante frazionato, e trovansi a livello più alto rispetto alla proprietà delle attrici, con i due immobili divisi da un muro di cinta originariamente eretto dalla Galiano. Successivamente il Comune innalzava un altro muro poggiante su struttura preesistente. Con quanto meteorologicamente accaduto nel settembre-ottobre 2007, in conseguenza dei quali violenti temporali



venne abbattuto il muro divisorio, stante la carenza di idoneo sistema di canalizzazione e smaltimento delle acque. Il tutto causando "danni consistenti al fabbricato, alle fondazioni ed ai mobili di arredo, agli spazi lastricati circostanti ed al patio antistante la villetta fino all'ingresso carrabile e pedonale".

Richiamandosi quindi l'articolato mandato conferito nel detto procedimento per ATP, le motivazioni, le risultanze e le conclusioni dell'ausiliario del Giudice (in sintesi di attribuzione della responsabilità in capo al Comune e di specifica dei lavori di rimedio, con correlative quantificazioni, -v. infra-). Con il Comune, contraddittore nella detta procedura, che nulla effettuava, rimanendo privo di riscontro anche l'atto di diffida del 3.8.09. La Sig.ra Galiano non era nelle condizioni economiche tali da poter realizzare i lavori previsti dal CTU, rivolgendosi quindi ulteriormente alla giustizia, richiedendo in questo giudizio (previa richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo di ATP): volersi riconoscere e dichiarare i lamentati danni, condannandosi il Comune voler risarcire la complessiva somma di € 29.998,25, per come in atti diversificata e specificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; volersi pure condannare lo stesso Ente alla ricostruzione del muro di contenimento e di confine detto, e quant'altro specificato alla domanda III (anche in termini di ordini da impartire sempre al Comune, ricostruzione o sostituzione canale di irrigazione, regimentazione acque, ecc.).

Alla prima -differita- udienza del 17.6.13, si costituiva il Comune di Giardini, con la disposta acquisizione del fascicolo di ATP RG n. 53\08 e fissazione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc. Il Comune in



UM

sostanza sosteneva di essere esente da responsabilità, per essere "...in presenza di una tipica situazione di caso fortuito...", per quanto notoriamente avvenuto nell'autunno 2007, non solo in Giampilieri e Scaletta, ma anche nella zona di Giardini, Taormina e Castelmola. Rilevando in proposito che sino ad allora non si erano manifestati problemi di smaltimento delle acque piovane. Chiedeva quindi volersi rigettare le domande attrici ed, in subordine, l'errato calcolo degli importi eventualmente dovuti, per quanto "...da effettuare sulla struttura denominata Palanaxos e sul terreno limitrofo di proprietà dell'ente convenuto". Con le memorie istruttorie depositate dagli attrici, sinteticamente come segue: il 8.10.13, con la quale si controdeduceva alla comparsa del Comune, ed esplicitando che dopo la notifica della citazione lo stesso ente formulava "invito per una proposta transattiva", seguito da sopralluogo in contraddittorio, poi non concretizzandosi alcuna; il 12.11.13, con la quale si chiede l'ammissione di interrogatorio formale del Sindaco e prova testi, nonché l'ordine di produzione in giudizio di quanto approntato dal Comune dopo il sopralluogo; del 5.12.13, con la quale si documentava l'ulteriore invio di raccomandata all'attrice, di comunicazione dell'avvio di "procedimento amministrativo finalizzato alla eliminazione dell'inconveniente segnalato...".

All'udienza del 31.3.15, tenutasi presso il Tribunale di Messina, le attrici chiedevano fissarsi l'incombente di precisazione conclusioni, nel mentre il convenuto insisteva "nell'ammissione dei propri mezzi istruttori", con rimessione degli atti al Presidente in ottemperanza di specifico disposto. Veniva quindi fissata altra udienza, poi tenuta il

22.3.16 da questo GOT. Le attrici ribadivano che il giudizio era maturo per la decisione, e che anzi i danni nelle more si erano "ulteriormente aggravati", nel mentre il convenuto chiedeva rinvio per trattative di bonario componimento, allo stato "negate" dalla controparte, che si opponeva al rinvio. Veniva fissata la odierna udienza, per precisazione conclusioni e decisione ex art. 281 sexies cpc.

Il presente giudizio è sufficientemente istruito, in particolare con l'acquisizione del più volte citato -e svoltosi in contraddittorio in tutte le sue fasi- procedimento di ATP RG n. 53\08 Tribunale di Taormina, CTU e sua integrazione compresi. Detto elaborato, completo ed esaustivo e nemmeno specificatamente contestato o osteggiato, data la materia e l'oggetto del contendere costituisce prova valutabile, posto che il Giudice non può che rimettersi a proprio ausiliario per le verifiche, conteggi ed elaborazioni tecniche-specialistiche. Peraltro le parti non hanno insistito le richieste istruttorie, con il corposo carteggio documentale in atti, con quant'altro desumibile anche per quanto ulteriormente o meno prodotto dalle stesse parti. Le circostanze oggetto delle prove orali sono inoltre da considerarsi supportate dalle produzioni documentali in atti, o residualmente ininfluenti ai fini del decidere. Con il Sindaco pro tempore presumibilmente altra persona rispetto all'epoca o alle epoche dei fatti, del chè è da presumere che poco avrebbe potuto riferire.

Si analizza ora la relazione di CTU a firma dell'Arch. Francesco La Cava, depositata il 20.2.08, che da contezza alle ragioni attrici.



Rilevando innanzitutto che mai questi fa riferimento ai fatti alluvionali dell'autunno 2007, non determinanti quindi la diretta causazione dei pregiudizi lamentati dalle attrici. A pag. 4 del suo elaborato fa presente, quanto alla descrizione dei luoghi, che in base allo stato di fatto e dai rilievi fotografici "si evince in maniera inequivocabile, che il muro di confine della ricorrente, si presenta, per quasi la sua totalità e lunghezza, inclinato, lesionato in alcuni tratti e definitivamente crollato nella parte centrale...Infatti, intorno alla fine degli anni '80 circa, nell'area adiacente l'abitazione della ricorrente, è stata realizzata un'opera pubblica denominata Palanaxos, utilizzata per lo più per manifestazioni di vario tipo....Dal sopralluogo effettuato è emerso...che il manufatto pubblico è stato realizzato...a quota nettamente superiore...rispetto a quella del terreno della ricorrente...Dalla documentazione fotografica si può osservare il danno causato all'interno del terreno e dell'abitazione al piano terra, di proprietà ricorrente". Pag. 5 risposta al quesito B (accertare natura, entità ed eziologia dei danni): "Dalle indagini effettuate, si è potuto constatare che a seguito dei lavori effettuati per la realizzazione della struttura pubblica, non si è tenuto in considerazione che realizzando un muro continuo...indeboliva ed arrecava ulteriore spinta di carico, ancor più alla struttura preesistente. Ma il fenomeno che maggiormente è stato determinante per il crollo...è stato indubbiamente la collocazione di massi di diverse dimensioni e terreno a ridosso del confine di proprietà resistente, senza preoccuparsi di livellare con giuste pendenze....Infatti, si è riscontrato che le acque piovane, prive di fuga, confluivano in un unico punto da



diverse direzioni....Le acque, crollati i muri di confine, si immettono inizialmente nel giardino, per poi creare ingenti danni anche all'interno ed all'esterno dell'abitazione....non essendoci condotte di raccolta d'acqua....si riversa all'interno della proprietà della ricorrente, arrecando continui allagamenti al terreno, e ingenti danni al fabbricato.... La causa del summenzionato crollo, con il persistere di tali infiltrazioni, potrebbe comportare delle ripercussioni a livello statico....e continui problemi di risalita di umidità...." (pag. 6), Quesito C (determinare le opere necessarie alla eliminazione dei pregiudizi): il tutto elencato a pag. 7, le cui sette analitiche opere sono da intendersi qui integralmente riportate, con quanto sottolineato in ordine alla necessità di risolvere il problema a monte, realizzando una condotta principale. Quesito D (indicazione dei costi per dette opere): per l'importo complessivo di € 22.000,00, giuste le numero sei analitiche quantificazioni di pagg. 7-8, anch'esse da intendersi qui riportate.

Di poi, con ordinanza del 2.4.08, il CTU era altresì chiamato a rispondere ai rilievi formulati da parte ricorrente, attrice in questa sede. Depositava quindi in data 12.5.08 specifiche "Delucidazioni a richiesta di parte", con l'ulteriore quantificazione del danno per il complessivo importo di € 6.484,50, giuste le numero quattro specifiche di cui allo stesso elaborato integrativo.

Il totale dei danni è pertanto pari ad € 28.484,50, somma da riconoscersi alle attrici per le ragioni di cui sinora, in accoglimento della domanda n. II, ed a carico evidentemente del Comune di Giardini Naxos, oltre agli interessi legali. Non si ritiene invece di



dover comprendere la rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito già riconosciuto di valore, tenendo altresì conto del fatto che il presente giudizio i merito è stato avviato pressocchè a fine anno 2012, rispetto alla definizione del maggio 2008 della fase di ATP. Non si può invece condannare lo stesso ente alla realizzazione dei lavori ex domanda n. III, il cui importo è compreso nelle voci risarcitorie di cui sopra, per come chiaramente evincesi a pag. 7 della CTU (rif. indicazione dei costi per le opere necessarie alla eliminazione dei pregiudizi).

Con altri elementi di convincimento in direzione della tenutezza del Comune ed evenienze collegate che possono così sintetizzarsi: la tesi del caso fortuito, sostenuta in questa sede e non nella fase di ATP ove nulla è stato sollevato, non può trovare ingresso posto che l'evento era (ed è sin alla esecuzione dei lavori) da considerarsi prevedibile, per gli addebiti mossi dal CTU nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica comunale, ben prima quindi dell'alluvione dell'autunno 2007, che è stata casomai occasione per far emergere le dette "lacune" di progettazione e di esecuzione dei detti lavori del palanaxos; anche il comportamento dell'ente succedutosi nel corso del giudizio, con la corrispondenza d'iniziativa e le proposte di definizione extraprocessuale della vicenda, depongono per come infra; ove poi a seguito dell'eventuale riconoscimento dello stato di calamità delle aree interessate all'alluvione, intervenissero finanziamenti od altre provvidenze finalizzate a fronteggiare l'emergenza per la zona di Recanati, le relative somme incamerate dal Comune di Giardini potrebbero



imputarsi pro quota all'impegno di spesa da sostenere in conseguenza della presente decisione, anche con apposite variazioni\assestamenti di bilancio.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono ovviamente il principio della soccombenza, ponendole quindi a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il GOT, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato con l'atto di citazione ad istanza di Galiano Maria + 1, nei confronti del Comune di Giardini Naxos; disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda n. II, condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento pro attrici dell'importo complessivo di € 28.484,50, per le causali ed i lavori di cui alla parte motiva, oltre interessi di legge;
- condanna altresì lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida ex DM n. 55\14 in € 464,19 per spese vive ed in € 3.000,00 quali compensi, nonchè spese generali, IVA e CPA se dovute; oltre ad € 1.513,75 quali spese di CTU.

Così deciso in Messina, il 25.10.2016

Il GOT  
(Avv. Onofrio Natoli)

Depositato in Cancelleria  
IL 25/10/2016  
IL CANCELLIERE  
Annalisa Consiglio



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato DINO ZAPPALÀ

nell'interesse di GRASSO PARMEN BENTIVOGLIO

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 6/5/17



*f. s. o.*

IL CANCELLIERE  
d.ssa Sofia Scopelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 6/5/17



IL CANCELLIERE  
d.ssa Sofia Scopelliti

TRIBUNALE DI MESSINA  
CANCELLERIA  
P.zza S. Maria 10  
98100 MESSINA

NOTIFICA: Richiesta d'invio, nell'interesse  
della sig.ra Gresso Marie Beatrice, is. Uff. Civile  
dell'UNEP della Corte d'Appello di MESSINA  
Lo notificato la superiore sentenza n° 2765  
pubblicata il 25/10/2016, non impugnata e  
perme in giudicato per decorrenza di termini  
ed impugnata al COMUNE DI GIARDINI NAXOS,  
in persona del suo legale rappresentante  
Sindaco pro tempore, nel suo domicilio in  
GIARDINI NAXOS presso il MUNICIPIO  
mediante spedizione a mezzo plico postale  
raccomandato A.R. n°  
spedito dall'uff. Postale di Messina il  
un modo di legge -

1 GIU. 2017

Dott.ssa FRANCESCA RUGGERI  
FUNZIONARIA UNEP AREA III F2  
CORTE D'APPELLO MESSINA

14189  
11.82  
P. 11.82

UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MESSINA  
N. 1518 del Cronologico  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



essere consegnata ad uno della casa  
od a persona addetta alla casa o al  
servizio del destinatario, purchè trat-  
tasi di persona sana di mente di età  
maggiore di 14 anni.

Se il plico viene rifiutato deve  
lasciare avviso contenente l'av-  
vertimento che il plico resterà de-  
positato presso l'Ufficio Postale a  
disposizione del destinatario per  
gg. 180. Trascorsi 180gg. il plico  
viene restituito al mittente.

Posta raccomandata  
Poste Italiane  
SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI  
01.06.2017 16.49  
Euro 007.95  
767628143959  
23 37262 (ME)  
1-PT032406



Sig. COMUNE DI  
GIARDINI NAXOS  
via PER LOCALE RAPPRESENTANTE P.T.  
P.ZZA MUNICIPIO  
C. A. P. 98035-GIARDINI NAXOS  
Prov. ME

Tipografia «Venuti» - Messina